



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell'ordine di stipula sul MEPA

R.D.O. n. **5546918** per Affidamento dell'incarico professionale per il collaudo

statico relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO AREA

BRINDISI". ID 7036. CAP. 7120/20 SMM. E.F. 2025. C.E. 034611. CIG

B7EB5E7C38.

A) Ammontare a base di gara	€	5.798,34
------------------------------------	----------	-----------------

B) Dedotto il ribasso offerto del 13,769 %	€	798,37
---	----------	---------------

C) Ammontare netto pari a (A – B)	€	4.999,97
--	----------	-----------------

D) Esonero cauzionale	€	50,00
------------------------------	----------	--------------

D) INARCASSA 4%	€	198,00
------------------------	----------	---------------

E) Imponibile	€	5.147,97
----------------------	----------	-----------------

F) I.V.A. al 22%	€	1.132,55
-------------------------	----------	-----------------

G) Importo dell'Appalto (E+F)	€	6.280,52
--------------------------------------	----------	-----------------

Aggiudicatario: **ING. MAURO DE MOLFETTA**

PREMESSO CHE:

- con Determina di Contrarre nr. 29 del 16/07/2025 questa Direzione del Genio per la Marina Militare ha esperito, per l'appalto dei medesimi servizi, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 co.1 del Codice;
- a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil TA il

	giorno 06 (sei) agosto 2025 e in pari data, con Verbale nr. 80, veniva	
	deliberata ed approvata la proposta di aggiudicazione con prezzo da	
	considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore, per un importo	
	complessivo di € 6.280,52 (seimiladuecentottanta/52) di cui € 198,00	
	(centonovantotto/00) per contributo INARCASSA al 4 % ed € 1.132,55	
	(millecentotrentadue/55) per aliquota I.V.A. al 22%;	
	- si è acquisita dichiarazione sostitutiva, ai fini della comprova del	
	possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti del	
	menzionato Appaltatore, ai sensi dell'art 52 del Codice;	
	- con Atto Dispositivo n. 378 del 25/08/2025 viene impegnata la somma	
	per il predetto incarico e conseguenti oneri;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - Oggetto	
	L'appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga	
	ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,	
	con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed	
	incolumità i servizi appaltati e ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte	
	le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Atto nonché nel relativo	
	capitolato, che viene allegato al presente atto formandone parte integrante e	
	sostanziale.	
	ARTICOLO 2 – Norme regolatrici dell'atto negoziale	

	Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono	
	osservate le norme di seguito elencate:	
	➤ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;	
	➤ D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del	
	Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;	
	➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	
	“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle	
	presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente	
	con le disposizioni del citato Regolamento;	
	➤ D. Lgs. n.81/2008;	
	➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.	
	49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal	
	presente contratto;	
	➤ Decreto 16.09.2022 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le	
	garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;	
	➤ R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i.	
	➤ D.Lgs n. 209 del 31/12/2024 – disposizioni correttive al codice;	
	➤ D.L. n. 73 del 21/05/2025.	
	ARTICOLO 3 – Ammontare	
	L’ammontare del servizio di cui al presente contratto come riportato nelle	
	premesse e descritto nell’allegato Capitolato è di € 6.280,52	
	(seimiladuecentottanta/52) , a seguito del ribasso offerto pari al 13,769 % ,	
	comprensivi di € 198,00 (centonovantotto/00) per contributo INARCASSA	

	al 4 % ed € 1.132,55 (millecentotrentadue/55) per aliquota I.V.A. al 22%,	
	tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.	
	ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi	
	Trattandosi di contratto di durata inferiore all’anno non si applica la revisione	
	prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 5 – Consegna, ultimazione dei lavori, programma di	
	esecuzione, sospensioni e riprese	
	L’art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l’esecuzione del contratto. La	
	consegna della prestazione avviene ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato II.14	
	al D.lgs 36/2023.	
	Il Direttore dell’esecuzione del contratto, comunica all'Appaltatore il giorno	
	ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dell’affidamento	
	che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore	
	stesso. Dal giorno successivo alla data di tale verbale decorre il termine utile	
	per il compimento dell’affidamento.	
	Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore	
	dell’esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine	
	contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.	
	Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore	
	dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il	
	contratto e di incamerare la cauzione.	
	Il presente incarico, così come sancito dal Capitolo 9.1 delle Norme Tecniche	
	per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018, sarà	

	espletato durante la realizzazione dell’immobile in epigrafe ed avrà termine a	
	seguito del completamento dello stesso.	
	La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di	
	avvio dell’esecuzione fino alla consegna del’atto unico di collaudo statico.	
	Per l’esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di 160	
	(centosessanta) giorni solari e consecutivi così suddivisi:	
	- 100 per l’espletamento della prestazione durante l’esecuzione delle opere;	
	- 60 a partire dalla trasmissione della relazione a strutture ultimate.	
	La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna dell’atto	
	unico di collaudo statico, sottoscritto dal Collaudatore ed opportunamente	
	controfirmato dall’Impresa Esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal	
	Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione. Sono esclusi dal	
	computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio e il certificato di	
	ultimazione della prestazione.	
	L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo	
	ritenuto necessario per l’esame dei rapporti ed elaborati prodotti senza che ciò	
	possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.	
	La sospensione della prestazione è ammessa nei casi previsti dall’art. 121 del	
	Codice. Ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 121 del Codice,	
	le esigenze operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono	
	considerate ragioni di pubblico interesse.	
	ARTICOLO 6 – Penalità	
	In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 126 comma 1 del	
	Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera,	

	imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰	
	dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e	
	comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per	
	ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.	
	ARTICOLO 7 – Garanzia	
	Ai sensi dell'art 117 comma 4 del D. Lgs 36/2024, l'aggiudicatario ricorre	
	all'esonero cauzionale per un importo pari ad € 50,00 (cinquanta),	
	migliorando così il prezzo di aggiudicazione.	
	ARTICOLO 8 – Assicurazione per danni di esecuzione	
	In conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 comma 4 del D.M nr. 193 del	
	16/09/2022 del MISE, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni	
	della presente e del risarcimento dei danni conseguenti, l'appaltatore, ha	
	presentato polizza assicurativa professionale personale nr. LSM0000009664 ,	
	rilasciata dalla compagnia di assicurazione LIBERTY SPECIALITY	
	MARKETS del 30/10/2024.	
	ARTICOLO 9 - Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione	
	La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni	
	indicate nel Disciplinare Tecnico, già sottoscritto per accettazione, composto	
	da n. 8 facciate di fogli, che costituiscono parte integrante del presente Atto	
	Negoziiale.	
	ARTICOLO 10: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore	
	1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v)	
	dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni	
	su aspetti tecnici e le riserve. 2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario	

	comunicano al DEC le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono	
	influire sulla prestazione del servizio; il DEC convoca le parti entro quindici	
	giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della	
	questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del DEC è	
	comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto	
	di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla. 3. Se le	
	contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in	
	contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze	
	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	
	caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale	
	si intendono definitivamente accettate. 4. L'affidatario, il suo rappresentante,	
	oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al DEC con le	
	eventuali osservazioni dell'affidatario.	
	ARTICOLO 11 - Eccezioni e riserve dell'Esecutore	
	1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con	
	le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile. 2.	
	L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di	
	appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7	
	dell'allegato II.14 al codice. 3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito	
	dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto	

	idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le	
	sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 12 - Pagamenti	
	Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione da cui detrarre	
	l'eventuale anticipazione corrisposta, mediante ordine di pagare con mandato	
	informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello	
	Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle	
	commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010, detratte le	
	eventuali penalità di cui l'affidatario si sia reso passibile successivamente:	
	• Alla consegna del Certificato di Collaudo;	
	• all'Attestato di Regolare Esecuzione o Buona Esecuzione ai sensi ai	
	sensi dell'art. 133 del D.P.R. 236/2012;	
	• alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del	
	Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della	
	Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F691IT , previa e	
	successiva a nostra comunicazione;	
	• all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei	
	riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della	
	propria regolarità contributiva (EPAP o altri enti previdenziali);	
	• all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei	
	riguardi dell'Erario.	
	Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,	
	comunicando gli estremi del c.c. bancario a questa stazione appaltante.	

	Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia	
	– della notizia dell’inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla	
	legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti	
	di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara ossia CIG ed eventuale CUP. Il	
	professionista provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati	
	trasmessi. Il professionista dichiara di esonerare l’Amministrazione Militare	
	da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.	
	La corresponsione dell’anticipazione non si applica ai contratti di forniture e	
	servizi indicati nell’allegato II.14 del Codice. Ai sensi dell’art. 33	
	dell’allegato II.14, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui	
	all’articolo 125, comma 1 del Codice, i servizi che, per la loro natura,	
	prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione	
	di attrezzature o di materiali.	
	Ai sensi dell’art. 125 co. 1 del Codice, qualora previsto, è calcolato l'importo	
	dell'anticipazione fino al 20% del valore del contratto, dietro esplicita	
	richiesta dell’appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio	
	dell’attività accertati dal responsabile del procedimento. L’erogazione	
	dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell’operatore	
	economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all’anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	

	recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività.	
	L'anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in occasione	
	dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto	
	non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla	
	Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.	
	Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta	
	garanzia, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della	
	stessa.	
	Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione	
	dell'opera ai sensi dell'art. 1666, co. 2 C.C..	
	Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante	
	dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle	
	successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.	
	Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno,	
	l'eventuale anticipazione e/o la rata di saldo non potranno essere liquidati	
	prima di febbraio. Per le eventuali fatture emesse nel periodo intercorrente da	
	dicembre a fine gennaio/inizio febbraio non potranno essere liquidate prima di	
	febbraio.	
	ARTICOLO 13 – Ritardi nei pagamenti	
	In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell'accreditamento a	
	questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto	
	ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione	
	appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,	
	fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60	

	giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di	
	emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali	
	interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo	
	comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto	
	di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.	
	ARTICOLO 14 – Subappalto	
	Poiché l'Appaltatore non ha presentato apposita istanza in sede di	
	presentazione dell'offerta, l'istituto del subappalto non trova applicazione	
	nell'esecuzione della prestazione di cui al presente Atto Negoziale.	
	ARTICOLO 15 – Controversie	
	Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è	
	escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si	
	applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.	
	ARTICOLO 16 – Tutela del segreto militare	
	E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di	
	cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione	
	appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.	
	ARTICOLO 17 – Imposta sul valore aggiunto	

	L'I.V.A. con aliquota del 22% , pari ad € 1.132,55 (millecentotrentadue/55) ,	
	in ossequio all' art.12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 sarà	
	versata al professionista che dovrà emettere fattura elettronica senza "split	
	payment".	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Il numero di C.F./P.IVA dell'appaltatore è:	
	DMLMRA73A01L049X/03149450730	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 18 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e	
	patto di integrità	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	
	del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua	
	spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente	
	atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di	
	condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del	
	presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.	
	All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia	
	informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato	
	con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui	
	all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al	
	disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono	
	integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.	

	ARTICOLO 19 – Elezione di domicilio	
	A tutti gli effetti del presente atto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale alla via PEONIE n. 36 TARANTO indirizzo PEC	
	MAURO.DEMOLFETTA@INGPEC.EU , ove saranno notificati tutti gli atti	
	necessari per l’esecuzione.	
	ARTICOLO 20 – Registrazione	
	Giusta quanto disposto dall’art. 2 dell’Allegato I.4 al Codice, l’imposta è	
	determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo	
	previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente	
	stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000	
	euro.	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , il presente atto	
	negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	
	ARTICOLO 21 – Spese contrattuali	
	Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre	
	inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformità con	
	quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°	
	2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.	
	ARTICOLO 22 – Recesso dell’Amministrazione	
	La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal	
	contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice. Fermo restando	
	quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –ter e 92, comma 4 del D.Lgs.	
	06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni	

relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o
delle forniture non eseguite.

ARTICOLO 23 – Efficacia

Il presente affidamento ha efficacia per l'appaltatore e per questa Amministrazione a partire dalla data dell'Ordine di Stipula sulla piattaforma MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come per legge.

Firma Digitalmente da/ Signed by: **IL CASO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**
ANTONIO MASSARO

In Data/On Date: **2022-10-20 11:10:40**
lunedì 25 agosto 2022 11:10:40

Firma Firm. Antonio MASSARO

(documento firm: )

Il presente atto è da intendersi accettato con la ratifica dell'ordine di

Stipula.